

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

DISEGNO DI LEGGE NORDIO: ABROGATO L'ABUSO D'UFFICIO?

Disegno di legge n. 808 presentato al Senato il 19 luglio 2023

Il Ddl in questione, che dovrà iniziare ora il percorso di approvazione in entrambi i rami del Parlamento, interviene anche sugli articoli del codice penale dedicati ai delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In tale contesto è prevista tra l'altro l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p.

La scarsa tipicità giuridica della norma era già stata in passato oggetto della critica della dottrina giuridica e si erano susseguiti diversi interventi normativi, l'ultimo dei quali il Dl 76/2020 cd. "Decreto Semplificazioni", finalizzati a limitare il potere del giudice penale di sindacare la discrezionalità tecnica e amministrativa del pubblico ufficiale.

Ora con il citato disegno di legge si punta, come detto, all'abolizione completa dell'art. 323 c.p. Per giustificare questa scelta, nella relazione di accompagnamento si riferisce che il reato di abuso di ufficio registra un'applicazione minimale nei tribunali italiani (18 sentenze di condanna nel 2021), mentre è molto alto il numero di iscrizioni nel registro degli indagati (4.745 nel 2021). Tale squilibrio sarebbe indicativo di un'anomalia sulla quale, secondo il Ddl, bisogna intervenire al fine di recuperare risorse al sistema "non impegnando inutilmente l'apparato giudiziario e sollevando l'azione amministrativa... dalle ricadute negative di iscrizioni per fatti che risultano non rientrare in alcuna categoria di illecito penale".

Si segnala infine che il disegno di legge Nordio interviene anche sul reato di traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.) circoscrivendone l'ambito di applicazione.

CONVERTITO IN LEGGE IL DL ALLUVIONE ROMAGNA

Legge 31 luglio 2023 n. 100 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi". G.U. n. 177 del 31/07/2023

In data 31/07/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto legge n. 61/2023 (il quale era stato adottato dal governo a seguito dei noti eventi che hanno colpito il territorio romagnolo nel maggio scorso).

Interessante l'art. 4 della norma in commento, che conferma la sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi per il periodo dal 1° maggio sino al 31 agosto 2023. Segnatamente, dispone una sospensione di carattere sostanzialmente omnicomprensivo dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi, ossia "pendenti alla data del 1° maggio

2023 o iniziati successivamente a tale data".

Interessante anche l'art. 4 ter, introdotto nel Dl 61 con la legge di conversione n. 100, il quale stabilisce che al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali e franosi è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore, contenute in alcuni provvedimenti ambientali.

L'articolo 4 bis contempla infine la possibilità per gli impianti di depurazione gravemente danneggiati o inaccessibili, e ai fini del loro ripristino, di sospendere fino al 1° maggio 2024 l'applicazione dei limiti emissivi prescritti dal Testo unico ambientale. Accanto alla normativa nazionale si deve peraltro rammentare come anche la Regione Emilia-Romagna abbia emanato propri provvedimenti per disciplinare la difficile fase emergenziale conseguente ai citati eventi alluvionali. La fonte che legittima questi provvedimenti regionali è da individuarsi principalmente nell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 992 del 08/05/2023.

DECRETO MASE SULLE EMISSIONI ODORIGENE

Decreto 28 giugno 2023, n. 309 Direzione generale Valutazioni ambientali del Mase, <https://www.mase.gov.it/pagina/indirizzi-applicazione-dellarticolo-272-bis-del-dlgs-1522006-materia-di-emissioni-odorigene>

Emanato il decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272 bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, che approva in via definitiva gli "indirizzi" per l'applicazione dell'articolo 272 bis del Dlgs 152/2006, fornendo un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali. Si tratta di un documento tecnico di indirizzo per le amministrazioni e per gli operatori del settore, che si applica agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale (Aua), autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga e alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale.

LINEE GUIDA MASE SUL PRINCIPIO "CHI INQUINA PAGA"

www.mase.gov.it

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica il 1 agosto 2023 ha pubblicato sul proprio sito le linee guida sull'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga", rivolte a tutte le amministrazioni competenti nell'ambito del procedimento di bonifica cui all'art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il documento analizza in particolare la procedura di individuazione del responsabile della contaminazione e l'emanazione dell'ordinanza di chiusura del procedimento in questione. Sono contenute altresì istruzioni rivolte ai proprietari non colpevoli.

SENTENZA SULLA NOZIONE DI INFORMAZIONE AMBIENTALE ACCESSIBILE

Sentenza del Consiglio di Stato n. 6611 del 6 luglio 2023

Un'associazione ambientalista aveva presentato istanza di accesso documentale concernente accordi di collaborazione stipulati tra un'Università e la società Eni spa. L'istanza era presentata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, in combinato disposto con il Dlgs 195/2005, recante "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale". L'Università rigettava l'istanza adducendo che i documenti riguardanti accordi accademici o convenzioni connessi anche a rapporti di tipo finanziario non avessero nulla a che fare con la nozione di informazione ambientale considerata dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza. Il Tar Piemonte (Torino, Sez. II, n. 379 del 19/04/2022) accoglieva il ricorso dell'associazione, osservando che il concetto di "informazione ambientale", ai sensi della normativa nazionale ed eurounitaria, "riguarda non solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il bene ambiente, ma anche le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento". Sia l'Università che la società Eni spa presentavano appello. Il Consiglio di Stato, dopo aver riunito gli appelli, li respinge entrambi, osservando che alla nozione di "informazione ambientale accessibile", di cui all'art. 2, comma 1, del Dlgs 19 agosto 2005, n. 195 di matrice comunitaria, deve essere data un'interpretazione il più ampia possibile "per la speciale rilevanza del bene giuridico in questione e il diretto impatto che le scelte ambientali rivestono sulla vita della comunità, anche in termini di coinvolgimento e partecipazione al momento decisionale. Tale speciale rilevanza è confermata dal regime giuridico differenziato e senz'altro meno limitativo che connota l'accesso alle informazioni ambientali rispetto alle tradizionali forme riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo".

In questo contesto normativo e fattuale, conclude il Consiglio di Stato, "Non può essere escluso, pertanto, che accordi o convenzioni tra un soggetto operante in ambito accademico e un'impresa notoriamente leader nel settore energetico rivestano interesse al fine di rendere pubblici e trasparenti gli indirizzi volti a produrre conseguenze in termini di scelte e politiche ambientali, che non si vede perché dovrebbero rivestire carattere di riservatezza".